

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1990

Presidenza del Vice Presidente SARTORI
indi del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi» (2361), d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

- SARTORI, (DC)	Pag. 2, 4
- GIUGNI, (PSI)	6
ANGELONI (DC)	4
ANTONIAZZI (PCI)	5
FERRAGUTI (PCI)	4
ROSATI (DC), relatore alla Commissione	2, 6
SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno .	6

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti» (2398), d'iniziativa dei deputati Armellin ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, e all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti» (582), d'iniziativa del senatore Mora e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 6, 10
FONTANA Giovanni Angelo (DC), relatore alla Commissione	7

Presidenza del Vice Presidente SARTORI

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi» (2361), d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi», d'iniziativa dei deputati Piro, Colucci, Artioli, Breda e Aniasi; Armellin, Perani, Saretta, Bertone e Bassi Montanari; Dignani Grimaldi, Brescia, Benevelli, Colombini, Bernasconi, Bianchi Beretta, Ceci Bonifazi, Lo Cascio Galante, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Sanna, Tagliabue, Pellegatti e Civita.

Ricordo che la 5^a Commissione permanente non ha ancora espresso il parere relativo al disegno di legge in titolo, i cui termini sono testè scaduti. Abbiamo inviato una lettera al Presidente della Commissione bilancio per sollecitare l'invio del parere, dato che la copertura finanziaria esiste e quindi il problema non si pone; la Commissione di merito è la Commissione lavoro che è chiamata a pronunciarsi su questa materia. La scorsa settimana la 5^a Commissione permanente aveva deciso di sospendere l'esame di questo disegno di legge in vista dell'espressione del parere sulla base di una richiesta pervenuta dal Ministero del tesoro che chiedeva di attendere la presentazione della legge finanziaria per il 1991. Appunto di fronte a questo il relatore, senatore Rosati, ed io abbiamo deciso di inviare la lettera di cui prima parlavo al Presidente della 5^a Commissione, formulando riserve su questo modo di procedere.

Prego il senatore Rosati di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ROSATI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, la mia relazione sarà estremamente sintetica perchè si tratta di un provvedimento già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati che non

solo colma una lacuna ma ripara un torto, che per ragioni di riduzioni finanziarie, era stato inflitto ai danni di una categoria immeritevole di subirlo. Si tratta infatti di disabili di età inferiore ai 18 anni che venivano ad essere penalizzati in una fase delicata e che veniva in parte coperta dall'assegno scolastico anche per il sostegno delle terapie riabilitative. Il torto era subito anche dai mutilati e invalidi civili minori di 18 anni. Una serie di proposte di iniziativa parlamentare che hanno trovato il sostegno del Governo alla Camera dei deputati pone riparo a tale situazione e ripristina questo sostegno finanziario.

Il dispositivo del disegno di legge è molto semplice. L'articolo 1 elenca i beneficiari, che sono appunto i mutilati ed invalidi civili minori di 18 anni cui siano state riconosciute le invalidità relative. Naturalmente c'è la condizione della frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali e di centri diurni, o anche di scuole statali pubbliche o private; e questo requisito è condizione per la concessione. Sono stabilite in modo rigoroso le modalità delle concessioni; sono elencate le incompatibilità ed è comunque fissato il principio che quando concorrano più condizioni per l'accesso a misure di sostegno prevale quella più favorevole all'interessato. Sono altresì aumentate le indennità per l'accompagnamento dei ciechi civili e per i minori ciechi assoluti. Inoltre nel disegno di legge figura uno stanziamento per il potenziamento della rete di trasmissione dati del Ministero dell'interno, su cui il Sottosegretario potrà dare alla Commissione qualche chiarimento; mi pare che questa sia materia connessa a quella che stiamo discutendo, perchè dal potenziamento funzionale del Ministero dell'interno può derivare anche una maggiore celerità per il disbrigo di queste pratiche.

Sul tema della copertura finanziaria, materia che è ancora soggetta, come il Presidente ha informato, all'esame della Commissione bilancio, mi permetto di richiamare all'attenzione della Commissione due fatti. In primo luogo la copertura finanziaria è garantita dall'articolo 7, che specifica che all'onere derivante dall'applicazione di questa legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per il 1990 con il titolo: «Provvidenze per i ciechi e per gli invalidi civili». Vorrei ricordare, in particolare alla collega Ferraguti, che questo stanziamento fu introdotto all'ultimo momento nell'ultima lettura al Senato della legge finanziaria e venne considerato come un atto di risarcimento. Vorrei aggiungere poi, con riferimento al fatto che la copertura finanziaria esiste, che personalmente trovo irrituale quanto è stato richiesto in sede di Commissione bilancio del Senato, cioè una sospensiva del parere che dovrebbe durare fino all'atto della presentazione della nuova legge finanziaria da parte del Governo. Delle due l'una: o la presentazione della legge finanziaria confermerà lo stanziamento, e allora non si vede quale ragione ci sia di aspettare, o la proposta di nuova legge finanziaria cesserà questo stanziamento, e allora credo che, essendoci già la copertura, sarebbe nell'interesse delle categorie tutelate (per le quali già l'altro ramo del Parlamento si è espresso in modo favorevole) provvedere immediatamente prima che lo stanziamento stesso venga destinato ad altre operazioni. In ogni caso, da un punto di vista di principio (credo che sia stata distribuita ai colleghi la lettera che

insieme al Vice Presidente Sartori abbiamo scritto al Presidente della Commissione bilancio) consideriamo irrituale che si stabilisca la prassi per cui alla vigilia della presentazione della proposta della legge finanziaria ci si dovrebbe astenere dal legiferare anche laddove la copertura finanziaria dei provvedimenti è accertata e garantita dagli stanziamenti precedentemente deliberati dal Parlamento. È una sorta di bimestre-trimestre «bianco» dal punto di vista legislativo che abbisognerebbe almeno di un voto parlamentare per essere istituito.

Detto questo, e tenuto conto del fatto che è raccomandabile una urgente approvazione del disegno di legge, personalmente dichiaro di non presentare emendamenti; inviterei altresì i colleghi a non presentarne e la Commissione, tenuto conto anche delle esigenze di rispetto delle competenze, dei tempi e di tutte le altre cose che vanno rispettate, a provvedere all'adempimento di approvazione in via legislativa del provvedimento nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Rosati per l'ampia ed esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

FERRAGUTI. Il provvedimento è noto, pertanto mi limiterò a ricordare soltanto un'aspetto della problematica oggi al nostro esame: il ripristino dell'assegno ai minori.

Noi ripristiniamo, per quanto riguarda i minori di diciotto anni, un mal tolto in quanto la legge precedentemente prevedeva l'assegno. Tale provvedimento era stato richiesto da più forze politiche, compresa la nostra, attraverso proposte di legge tese al ripristino di questo assegno. Questa Commissione, del resto, con un impegno di tutte le forze politiche, da tempo sta ragionando sulle problematiche del sostegno ai minori portatori di *handicap* e non a caso ha definito, all'unanimità, un progetto di legge che è fermo soltanto perchè il Governo non vuole prenderlo in esame, per un problema di mancata copertura. Ho voluto ricordare questo aspetto perchè a maggior ragione l'approvazione del provvedimento diventa fondamentale. Non è possibile, infatti, teorizzare nel paese la necessità di sostegno alla famiglia e poi penalizzare i minori con *handicap* che rappresentano oggettivamente i soggetti deboli della famiglia. C'è qui una contraddizione tra teoria e prassi che voglio evidenziare, richiamando chi governa il nostro paese ad atteggiamenti coerenti. I minori devono essere presenti in modo maggiore tra le attenzioni della comunità e i minori disabili devono esserlo doppiamente. Il ripristino di una indennità di presenza è giustissimo e rappresenta la concreta affermazione di quel diritto del cittadino di cui parla la Costituzione: rimuovere le cause che non consentono alla persona di valorizzare le sue potenzialità. Venendo al provvedimento nel suo insieme, riteniamo che sia necessaria la discussione in sede deliberante. Bisogna subito dare corso al provvedimento che giunge dalla Camera e che deve diventare a tutti gli effetti, al più presto, legge dello Stato.

ANGELONI. Il mio intervento varrà anche come dichiarazione di voto. Avevo pregato il collega Tani, che non è al momento presente, di studiare la materia, dividendoci i compiti, così come è convenzione fare, quando dobbiamo trattare diversi argomenti.

A nome del Gruppo della Democrazia cristiana anticipo il voto favorevole al provvedimento. Innanzitutto condivido la relazione del collega Rosati testè svolta. Il testo è scaturito da un lavoro svolto in maniera abbastanza armonica dai colleghi della Camera ed in sintonia di intenti, e questo è importante. La fusione dei testi che erano stati presentati separatamente trova qui consacrazione in un disegno di legge che reclama con urgenza l'approvazione, per le ragioni che anche la collega Ferraguti ha ricordato. Essa ha invocato la inadempienza del Governo: io faccio parte della maggioranza ma anche a noi interessa che questo provvedimento venga approvato con sollecitudine.

Ho condiviso la lettera scritta dal relatore e dal vice presidente Sartori al Presidente della 5^a Commissione per la questione della copertura. Di fronte ad una copertura finanziaria che di fatto c'è e che può essere utilizzata, attesa l'urgenza degli interventi, è inutile rinviare *sine die* il provvedimento. Intanto non possiamo non dare corso e quindi rendere legge quel provvedimento perchè abbia effettività pratica. Non vi è motivo di attendere oltre per l'approvazione.

ANTONIAZZI. Già la senatrice Ferraguti ha svolto l'intervento per il nostro Gruppo e pertanto non desidero aggiungere altro. Vorrei invece rivolgere una domanda al sottosegretario Spini. Non sono riuscito, dalla lettura degli atti, a comprendere come mai per quest'anno sia prevista una spesa di 200 miliardi mentre per l'anno prossimo la spesa sale a 400 miliardi. È vero che per quanto riguarda l'assegno ai minori quest'anno si erogano solo delle mensilità (siamo adesso nel mese di settembre); ma l'anno prossimo l'incidenza globale dell'assegno di accompagnamento agli invalidi minorenni, se non leggo male, è di circa 30 miliardi annui. È vero che l'assegno di accompagnamento viene adeguato e rivalutato secondo gli indici ISTAT, ma non mi pare che la rivalutazione porti ad un onere maggiore di 200 miliardi. Vorrei capire la motivazione alla base di tale onere.

Vorrei inoltre chiedere un'altra informazione al rappresentante del Governo. Vorrei sapere se egli può farci conoscere subito o entro la giornata di domani a quanto ammonta la differenza tra gli assegni di accompagnamento odierni per i grandi invalidi di guerra rispetto a quelli per i chiechi e gli invalidi civili. Dico questo perchè in tutti questi anni c'è stata una polemica e una ricorso continua fra le categorie, per cui anche spese consistenti lasciano poi sempre albergare un certo malessere. Dato che vogliamo approvare il provvedimento, come ha detto il relatore, in tempi rapidi, molto probabilmente non abbiamo il tempo di fare questa ricognizione. Se il Sottosegretario gentilmente volesse trasmetterci i dati in questione la Commissione gliene sarebbe grata dato che ci servono per avere un quadro complessivo.

Voglio dire un'ultima cosa e cioè che noi, onorevole rappresentante del Governo, avvertiamo l'esigenza di porre mano a questa materia con un provvedimento organico che deve riguardare non solo gli interventi di carattere assistenziale, ma anche le erogazioni contabili. So benissimo che esistono in Parlamento disegni di legge per risolvere il problema della riforma dell'assistenza con la riforma anche dei trasferimenti monetari, disegni di legge presentati un po' da tutte le parti politiche. Ho invece l'impressione che noi inseguiamo le situazioni

sull'onda della protesta che viene di volta in volta dall'una o dall'altra categoria, ma sempre al di fuori di un quadro organico; ognuno di noi tende a farsi portatore di interessi pur legittimi, ma al di fuori di un punto di riferimento e di una strategia che dovrebbe essere quella che porti ad una omogeneizzazione dei trattamenti, o almeno alla normativa in questo campo.

Concludo qui il mio intervento riconfermando il nostro voto favorevole.

Presidenza del Presidente GIUGNI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ROSATI, *relatore alla Commissione*. La mia sarà una replica molto sintetica, nel senso che la discussione generale ha espresso il comma sostegno di questo provvedimento in Parlamento per cui ringrazio tutti gli intervenuti. Mi associo anch'io alla richiesta, che già d'altra parte avevo rivolto al Sottosegretario, per quanto concerne il potenziamento dei servizi informativi del Ministero dell'interno e mi pare che ci siano le condizioni politiche generali, per quel che ci concerne, per dar corso ad una rapida approvazione di questo disegno di legge.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, le chiederei di poter intervenire nel corso della prossima seduta per poter avere il tempo necessario per reperire la documentazione e rispondere in maniera precisa alle domande che in questa sede sono state rivolte al Governo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del provvedimento in titolo alla prossima seduta della nostra Commissione, che si terrà domani mattina alle ore 9.

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti» (2398), d'iniziativa dei deputati Armellin ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, e all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti» (582)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge «Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti», d'iniziativa dei deputati Armellin, Alessi, Azzolini, Biondi, Bonferroni, Borra, Bortolani, Caccia, Cristofori, Frasson, Fronza

Crepaz, Gottardo, Grippo, Mazza, Santonastaso, Travaglini, Biasci, Botta, Del Bue, Salerno, Vazzoler, Saretta, Cavicchioli, Lia, Lucchesi, Lusetti, Meleleo, Mensorio, Orsenigo, Paganelli, Patria, Perani, Perrone, Portatadino, Russo Raffaele, Ravasio, Righi, Rinaldi, Russo Vincenzo, Silvestri, Sinesio, Torchio, Vairo, Zambon, Zampieri e Zoppi e «Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, e all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti», d'iniziativa dei senatori Mora, Gallo, Sartori, Micolini, Degan, Toth, Di Stefano, Coviello, Emo Capodilista, Lauria, Montresori, Vitalone, Giacobazzo, Perugini, Pinto, Di Lembo, Ruffino e Azzarà.

Invito il senatore Fontana a riferire alla Commissione sui disegni di legge in titolo.

FONTANA Giovanni Angelo, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2398, già approvato dalla Camera dei deputati, è volto a modificare ed integrare la legge 3 gennaio 1981, n. 6, riguardante la disciplina della Cassa previdenziale degli ingegneri e degli architetti. Questo testo è composto da alcuni punti essenziali che possono essere sintetizzati nelle diverse modalità di calcolo della media virtuale, cosa che avviene all'articolo 2, dove è stabilito che la pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 15 anni solari e al periodo della maturazione. Vengono cioè computati dieci anni fra gli ultimi quindici, e non gli ultimi dieci anni, come avveniva precedentemente.

L'altro aspetto fondamentale si riferisce alla fissazione di più dignitosi trattamenti minimi, ed anche questo è stabilito all'articolo 2, nel secondo e terzo comma, all'articolo 21, ed alla modificazione della rappresentanza degli organi di amministrazione dell'ente, che vede una perequazione di presenza tra i rappresentanti degli ingegneri e quelli degli architetti mentre prima esisteva una sperequazione notevole a favore degli ingegneri (articoli 23 e 24).

Vi sono poi altri correttivi tecnici che nascono dalla esperienza decennale di applicazione della legge n. 6 del 1981; nascono anche dalla necessità di coordinare opportunamente la normativa che si riferisce agli ingegneri ed agli architetti con la recente legge n. 45 del 1990, recante norme in materia di ricongiunzione ai fini assicurativi e previdenziali per i liberi professionisti ed anche dalla necessità di assimilare al trattamento che è stato riservato, con una serie di provvedimenti legislativi, alle Casse di altri liberi professionisti anche la Cassa degli ingegneri e degli architetti.

Vorrei soffermarmi in maniera molto sintetica sui singoli articoli.

L'articolo 1, in considerazione del fatto che l'attività dei liberi professionisti è per sua natura svincolata dall'età, al contrario del lavoro subordinato, prevede che l'interessato possa determinare la decorrenza della pensione di vecchiaia che, «su richiesta dell'interessato... è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda».

L'articolo 2 è uno dei più significativi di questo disegno di legge; afferma che per realizzare una migliore e più armonica correlazione fra

contribuzione e prestazione previdenziale vengono modificati i parametri di calcolo delle pensioni, costituite, come dicevo prima, dal reddito professionale e da una percentuale, proporzionalmente ridotta, in rapporto al maggior valore del reddito stesso. Oltre a questo viene variata, rendendola più dignitosa ed adeguata alla sua finalità di sostentamento, la pensione minima correlata all'entità dei contributi minimi versati.

L'articolo 3, riguardo le modifiche e le modalità per la pensione introdotte all'articolo 2, afferma che la pensione viene determinata con norme di natura meramente tecnica correlate ai trattamenti di anzianità.

L'articolo 4, si riferisce ai rischi connessi alla particolarità dell'attività professionale degli ingegneri e degli architetti, specialmente agli inizi; tenuto conto di questo, l'articolo 4 introduce per gli architetti e gli ingegneri all'inizio della carriera una possibilità di contribuzione meno forte, e che quindi agevola la possibilità di intraprendere la carriera stessa.

L'articolo 5, tenuto conto dei rischi professionali della categoria e delle gravi situazioni che avvengono con il verificarsi spesso di decessi prematuri, intende garantire una maggiore tutela ai familiari superstiti, sia in termini di requisiti di ammissibilità, sia di entità del trattamento previdenziale. Questo articolo sostituisce interamente il vecchio articolo 7 che si riferiva alle pensioni di reversibilità ed alle pensioni indirette.

L'articolo 6, considerate le nuove ipotesi di accesso ai trattamenti pensionistici diversi dalla vecchiaia, attraverso il testo della Camera prevede, opportunamente, il coordinamento con la legge di ricongiunzione n. 45 del 1990, alla quale mi riferivo prima, sostenendo l'impossibilità di cumulo per coloro che si iscrivono alla Cassa dopo aver conseguito la pensione alla cessazione di altre attività.

L'articolo 7, è coerente con gli obiettivi generali che si prefigge il provvedimento oggi al nostro esame e tiene conto delle difficoltà che i giovani laureati incontrano agli inizi della libera professione. Questo articolo prevede agevolazioni contributive intese a non scoraggiare l'avvio di questa attività, alleggerendo quindi in misura notevole la gravità dell'onere previdenziale.

All'articolo 8, vengono risolti opportunamente, in via legislativa, gli effetti anomali che derivano dalla esposizione immatura del contributo integrativo, eliminando anche la disparità di trattamento con altre categorie professionali, per le quali analoga soluzione era già intervenuta in passato (mi riferisco ai geometri ed agli avvocati). Attualmente, infatti, gli ingegneri e gli architetti sono gli unici a dover assoggettare agli oneri fiscali il contributo previdenziale che invece, per sua natura, non può concorrere alla formazione del reddito, come è stato riconosciuto.

L'articolo 9, è di mero coordinamento con la legge di ricongiunzione n. 45 del 1990; la Camera ha chiarito la correlazione fra carriera e contribuzione.

All'articolo 10, viene previsto un migliore utilizzo dei fondi obbligatoriamente destinati a riserva; oltre ad una maggiore attività per l'ente deriva una maggiore sintonia con gli interventi del Tesoro.

L'articolo 11, nel quadro dell'autonomia gestionale della Cassa, prevede strumenti amministrativi di adeguamento dei contributi ogni due anni.

Gli articoli 12 e 13 trattano norme tecniche con le quali si rende più snello e rapido l'*iter* dei provvedimenti di adeguamento delle pensioni e dei contributi all'andamento del costo della vita.

All'articolo 14 viene reso più efficace il controllo degli atti con i quali tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa il reddito IRPEF ed il volume di affari IVA. Vengono altresì resi più incisivi gli effetti sanzionatori della omessa comunicazione.

L'articolo 15, sulla restituzione dei contributi tende ad arrivare ad un coordinamento con la legge di ricongiunzione, la n. 45 del 1990, ed attraverso tale articolo la Camera ha inteso meglio configurare le ipotesi di rimborso dei contributi, ottenibili solo in assenza di diritto a pensione.

Con l'articolo 16 viene abrogato il nono comma dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che stabiliva la pensione minima. Con gli articoli 17, 18, 19 e 20 ci si propone di migliorare le prestazioni a carico della Cassa; vengono introdotte alcune forme di riscatto e viene rinviata ad atti amministrativi la fissazione delle relative modalità, senza peraltro che ne derivino oneri a carico dell'ente. Questa è stata una preoccupazione che ha pervaso tutta l'attività e l'impegno della Commissione lavoro della Camera nel predisporre questi articoli.

Con l'articolo 21, considerato che vengono migliorate le prestazioni della Cassa, è stato ritenuto equo estenderne gli effetti senza retroattività ai trattamenti già in atto, onde evitare sperequazioni legate alla diversa data di maturazione. In particolare è stata prevista l'estensione generalizzata dei nuovi trattamenti minimi, affinché tutti i pensionati dell'ente possano beneficiare di un assegno del tutto ragguagliato agli attuali valori monetari ed inteso ad assicurare un minimo di sostentamento.

Con l'articolo 22 la Camera, venendo incontro alle osservazioni della Commissione bilancio, ha ritenuto di stabilire che nessuno onere dovrà comunque derivare allo Stato dai miglioramenti pensionistici proposti. È un principio certamente condivisibile, anche se la solidità finanziaria e gestionale della Cassa che appare dai conti consuntivi messi a disposizione della Commissione lavoro della Camera, credo che consente certamente di prevedere un assorbimento degli oneri con le normali disponibilità di bilancio senza dover attivare ulteriori strumenti amministrativi di correzione e riequilibrio finanziari. L'articolo 23 cambia denominazione all'ente che viene adeguato ai nuovi compiti istituzionali.

Con gli articoli 24 e 25 si tende ad incidere sulla composizione degli organi di amministrazione della Cassa; viene prevista, come dicevo prima, una presenza paritetica degli ingegneri e degli architetti eliminando in questo modo le sperequazioni esistenti tra le due categorie. Certo, si tratta di una presenza rappresentativa degli architetti e degli ingegneri piuttosto ampia, che tuttavia rende giustizia delle sperequazioni che prima esistevano tra le rappresentanze degli ingegneri e degli architetti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione congiunta dei provvedimenti in titolo è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA